



Edizione di martedì 8 Luglio 2025

CASI OPERATIVI

Assegnazione agevolata di immobili ed emersione di una minusvalenza contabile
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La determinazione del diritto camerale 2025
di Laura Mazzola

ACCERTAMENTO

La riammissione alla rottamazione-quater non evita la decadenza dal concordato
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

IVA

Sospensione dell'IVA all'importazione
di Marco Peirolo

ISTITUTI DEFLATTIVI

La definibilità delle sanzioni a seguito di provvedimento di autotutela parziale: novità D.Lgs. 81/2025
di Gianfranco Antico

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata dell'8 luglio 2025
di Euroconference Centro Studi Tributari

CRESCITA PROFESSIONALE

Bandi Europei per le PMI: fondi e programmi di supporto internazionale

di **Orazio Stangherlin** - Arcadia Network

CASI OPERATIVI

Assegnazione agevolata di immobili ed emersione di una minusvalenza contabile

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Focus Accertamento 2025

16 luglio alle 11.00 - iscriviti subito >>



Una società immobiliare vorrebbe assegnare alcuni immobili abitativi e un terreno agricolo ai suoi 2 soci pro-indiviso.

I dati di bilancio al 31.12.24, presi in considerazione per l'assegnazione sono:

- Valore contabile immobili da assegnare: euro 1.250.000
- Valore catastale degli immobili da assegnare: euro 510.000
- Riserva di Rivalutazione: euro 2.800.000
- Riserva Straordinaria: euro 2.100.000
- Riserva versamenti soci in c/capitale: euro 690.000

Si intenderebbe procedere utilizzando il valore catastale e in contropartita la riserva versamenti soci in c/capitale, con emersione di una minusvalenza contabile (fiscalmente indeducibile) pari alla differenza tra il valore contabile e il valore catastale che troverebbe comunque copertura nelle riserve di patrimonio netto.

Si chiede se tale procedura sia corretta.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

La determinazione del diritto camerale 2025

di Laura Mazzola

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

Gli importi del **diritto camerale** per l'anno 2025 sono i medesimi dell'anno precedente.

Così, con **Nota del 18 dicembre 2024, Prot. 0127214**, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) si è limitato a **confermare, anche per l'anno 2025, gli importi dell'anno 2024**, rilevando che *«in assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2025»*.

Per quanto attiene all'ambito soggettivo, si ricorda che il diritto camerale è dovuto da **ciascuna impresa**, iscritta o annotata nel **Registro Imprese** alla data del 1° gennaio, e da ogni soggetto, iscritto nel **Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative** (REA).

In particolare, i soggetti tenuti al **pagamento in misura fissa** sono i seguenti:

- le **imprese iscritte e le imprese individuali annotate nella sezione speciale** del Registro Imprese ([art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011](#));
- le **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria** del Registro Imprese ([art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011](#));
- i **soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative** ([art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011](#));
- le **società semplici non agricole** e le società di cui all'[art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001](#) ([art. 3, comma 2, D.M. 21 aprile 2011](#));
- le **società semplici agricole** ([art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011](#));
- le **imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali**: versano, per ciascuna di esse, alla Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, **un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale**, fino ad un **massimo di 200 euro** ([art. 5, comma 2, D.M. 21 aprile 2011](#));
- le **unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero** ([art. 5, comma 2, D.M. 21 aprile 2011](#)) e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero ([art. 5, comma 3, D.M. 21 aprile 2011](#)).

Si riportano nella seguente tabella le misure fisse previste.

Soggetto obbligato	Importi sede	Importi unità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale	44,00 euro	8,80 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	100,00 euro	20,00 euro
Società semplici non agricole	100,00 euro	20,00 euro
Società semplici agricole	50,00 euro	10,00 euro
Società tra avvocati (D.Lgs. n. 96/2001)	100,00 euro	20,00 euro
Soggetti iscritti al Rea	15,00 euro	
Imprese con sede principale all'estero	55,00 euro per ciascuna unità locale/sede secondaria	

Tutte le altre imprese, iscritte nel Registro delle imprese, devono versare un **diritto annuale commisurato al fatturato conseguito nell'esercizio 2024**, secondo le misure fisse, o **aliquote per scaglioni di fatturato**, con un **minimo di 200,00 euro** e fino ad un **massimo di 40.000,00 euro**.

Scaglioni di fatturato		Aliquote
Da zero	A 100.000,00 euro	200,00 euro
Oltre 100.000,00 euro	A 250.000,00 euro	0,015%
Oltre 250.000,00 euro	A 500.000,00 euro	0,013%
Oltre 500.000,00 euro	A 1.000.000,00 euro	0,010%
Oltre 1.000.000,00 euro	A 10.000.000,00 euro	0,009%
Oltre 10.000.000,00 euro	A 35.000.000,00 euro	0,005%
Oltre 35.000.000,00 euro	A 50.000.000,00 euro	0,003%
Oltre 50.000.000,00 euro		0,001%
		Fino a un massimo di 40.000,00 euro

Si rammenta che l'[art. 28, comma 1, D.L. n. 90/2014](#), conv. con modif. nella Legge n. 114/2014, stabilisce che «*Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, e? ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento*».

Alla luce di tale disposizione, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, e? stato adottato il D.L. 8 gennaio 2015, con il quale sono state **determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015**, in conformità alle **riduzioni percentuali legislativamente previste** a partire dal 2015.

Va da sé che le misure individuate sono soggette, a conclusione del calcolo, alla **riduzione complessiva del 50 per cento**, con la conseguenza, ad esempio, che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, **l'importo del diritto annuale da versare è pari a 100,00 euro**.



Infine, si ricorda che ciascuna Camera di commercio ha la **possibilità**, ai sensi dell'[art. 18, comma 10, Legge n. 580/1993](#), e successive modificazioni, di **aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento**. Le Camere di commercio che hanno deliberato una maggiorazione sono quelle elencate **nell'Allegato A, D.I. 23 febbraio 2023**.

Per quanto attiene la scadenza di versamento, **il termine previsto è quello relativo al pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**.

ACCERTAMENTO

La riammissione alla rottamazione-quater non evita la decadenza dal concordato

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Assegnazione e trasformazione agevolata. Il «nuovo» concordato preventivo biennale

Scopri di più

Con la [risposta n. 176/2025](#), pubblicata ieri, 7 luglio 2025, dall'Agenzia delle entrate, è stato precisato che **la decadenza dalla Rottamazione quater**, con conseguente presenza di debiti tributari definitivi superiori a 5.000 euro, costituisce **condizione ostativa sia all'accesso che alla permanenza nel concordato**. **La successiva riammissione** alla procedura agevolata **non consente di sanare retroattivamente la causa di decadenza** dal CPB, né di conservare gli effetti del concordato per i periodi d'imposta interessati.

Nel citato documento l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito agli effetti **prodotti dalla riammissione alla Rottamazione quater** (ex [articolo 3-bis, D.L. 202/2024](#)) sulla decadenza dal concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024/2025. La questione affrontata riguarda la **compatibilità tra la perdita dei benefici** della definizione agevolata dei debiti tributari e la **permanenza nel regime del CPB**, anche **dopo la riammissione** alla procedura agevolata.

Si ricorda che, l'accesso al concordato è **subordinato al rispetto di specifici requisiti soggettivi e oggettivi**, tra cui **l'assenza di debiti tributari o contributivi** di importo **pari o superiore a 5.000 euro**, **salvo che** tali debiti siano **oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione** non decaduta. La Rottamazione quater, a sua volta, consente la **definizione agevolata dei carichi affidati** all'agente della riscossione, mediante il **pagamento dilazionato delle somme dovute**. La decadenza dalla procedura si verifica **in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate** oltre il termine di tolleranza di **cinque giorni**.

Successivamente, il D.L. 202/2024 ha introdotto la possibilità di **riammissione alla Rottamazione quater** per i **contribuenti decaduti**, purché presentino apposita dichiarazione **entro il 30 aprile 2025**. Tale misura, di natura eccezionale, mira a **favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie**, ma pone interrogativi circa **gli effetti retroattivi** sulle condizioni di accesso e permanenza in altri regimi agevolati, come il CPB.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta in oggetto, afferma che la **decadenza dalla Rottamazione quater**, con conseguente **presenza di debiti tributari definitivi superiori a 5.000**

euro, costituisce condizione ostativa sia **all'accesso che alla permanenza nel CPB**. La successiva riammissione alla procedura agevolata non consente di sanare retroattivamente la causa di decadenza dal CPB, né di **conservare gli effetti del concordato** per i periodi **d'imposta interessati**.

L'interpretazione dell'Agenzia si fonda su **due considerazioni**: l'[articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024](#) prevede che la **presenza di debiti tributari definitivi superiori a 5.000 euro**, non oggetto di sospensione o rateazione in essere, **preclude l'accesso al CPB**, mentre il successivo articolo 22 del medesimo decreto stabilisce che il **concordato cessa di produrre effetti** nei casi in cui **vengano meno i requisiti** previsti dall'articolo 10, comma 2. La ratio sottesa è quella di **garantire che il contribuente sia in regola con il fisco** al momento dell'adesione e per tutta la durata del concordato. La **decadenza dalla rateazione**, comportando la perdita del beneficio e la cristallizzazione del debito, **determina l'insorgere della causa ostativa**.

La riammissione alla Rottamazione quater, sebbene consenta la prosecuzione della definizione agevolata, **non ha efficacia retroattiva** rispetto agli effetti già prodotti dalla decadenza ai fini del CPB. L'Agenzia richiama espressamente il dato letterale dell'[articolo 3-bis, D.L. 202/2024](#), che **non prevede alcuna deroga o estensione degli effetti** della riammissione ai regimi di compliance come il CPB.

Dal punto di vista sistematico, la **soluzione appare coerente con l'impianto normativo**, che subordina il mantenimento dei benefici del CPB alla costante regolarità della posizione debitoria. Tuttavia, si potrebbe sostenere, in una prospettiva diversa, che **la riammissione**, ripristinando la rateazione e la sospensione degli effetti esecutivi del debito, **dovrebbe consentire la conservazione del regime concordatario**, almeno per il futuro. Tale lettura, tuttavia, **non trova riscontro nel dato normativo vigente**, perlomeno secondo l'Agenzia.

IVA

Sospensione dell'IVA all'importazione

di Marco Peirola

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

Il **regime sospensivo** previsto per i beni immessi in libera pratica in Italia destinati ad essere trasportati/spediti in altro Paese membro dell'Unione Europea (c.d. **regime 42**) è disciplinato dai [commi 2-bis e 2-ter dell'art. 67, D.P.R. n. 633/1972](#), inseriti dall'[art. 8, Legge n. 217/2011](#) (Comunitaria 2010).

Il [comma 2-bis del citato art. 67](#) prevede che il **pagamento dell'imposta**, per le operazioni di immissione in libera pratica, è **sospeso per i beni destinati ad essere trasferiti in altro Paese membro**, eventualmente dopo l'esecuzione delle “*manipolazioni usuali*”, che devono essere **previamente autorizzate dall'ufficio doganale**, al fine di escludere che **l'operazione possa aumentare il rischio di frodi**.

La sospensione d'imposta è concessa quando i beni introdotti in Italia siano “*tal quali*” a quelli trasportati/spediti nel Paese membro di destinazione. Il significato del termine “*tal quali*”, così come definito Codice doganale dell'Unione, implica che il **regime sospensivo non possa essere applicato nell'ipotesi in cui muti lo stato merceologico del bene**; in special modo laddove il prodotto ottenuto dalla lavorazione/trasformazione si riporti ad una **diversa voce doganale**.

Il successivo [comma 2-ter dello stesso art. 67](#) dispone che, ai fini della sospensione d'imposta, l'importatore deve fornire:

- il **proprio numero di partita IVA**;
- il **numero di identificazione IVA attribuito al cessionario** stabilito in altro Paese membro;
- a richiesta dell'ufficio doganale, **idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei beni** in altro Paese membro.

Le disposizioni richiamate costituiscono il recepimento dell'art. 143, par. 1, lett. d), Direttiva n. 2006/112/CE.

A partire **dal 4 ottobre 2024**, l'[art. 6, comma 1, lett. b\), D.Lgs. n. 141/2024](#), ha introdotto nell'[art. 67, D.P.R. n. 633/1972](#), il nuovo comma 2-quater al fine di rendere **maggiormente**

effettivi e, contemporaneamente, dissuasivi i controlli della **documentazione sull'effettiva consegna dei beni** nello Stato UE di destinazione.

Nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti dal Codice doganale dell'Unione, qualora venga richiesta la **documentazione comprovante l'effettivo trasferimento dei beni** in altro Paese membro l'Autorità doganale può esigere la costituzione di una **cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa**.

La cauzione viene incamerata dall'Autorità doganale:

- se, **entro 45 giorni dallo svincolo dei beni**, non pervenga la predetta documentazione;
- quando la documentazione non sia ritenuta idonea a dimostrare **l'effettivo trasferimento dei beni oggetto di importazione** in altro Stato UE.

In analogia a quanto previsto in materia di depositi IVA dall'[art. 50-bis, comma 4, lett. b\), D.L. n. 331/1993](#), la cauzione **non è richiesta** ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 38, Codice doganale dell'Unione (**soggetti certificati AEO**) e a quelli **esonerati** ai sensi dell'[art. 51, D.Lgs. n. 141/2024](#).

L'[art. 27, D.Lgs. n. 141/2024](#), rubricato "*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*", dopo avere previsto, al comma 1, che sono "**diritti doganali**" tutti quei diritti che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge, ha stabilito, al successivo comma 2, che, fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono "**diritti di confine**", oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'**IVA** e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, **a favore dello Stato**.

Rispetto alla formulazione dell'[art. 34, D.P.R. n. 43/1973](#) (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), tra i diritti di confine è stata **esplicitamente menzionata l'IVA**, al fine di chiarire, come specificato dal successivo [art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 141/2024](#), che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la **normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell'obbligazione doganale**.

L'[art. 27, comma 3, D.Lgs. n. 141/2024](#), stabilisce che l'IVA **non costituisce diritto di confine** nei casi di:

- **immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'IVA** per successiva immissione in consumo in altro Stato membro (c.d. **regime 42**);
- **immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'IVA** e vincolo ad un regime di deposito diverso dal deposito doganale. Si tratta del caso di merci immesse in libera pratica introdotte in un deposito IVA (c.d. **regime 45**).



L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la [circolare n. 20/D/2024](#), ha precisato che l'IVA è considerata **diritto di confine** solo nel caso di **irregolare introduzione in consumo in Italia**, vale a dire:

- per il “**regime 42**”, ove non sia dimostrata l'immissione in consumo in altro Paese membro e non vi siano prove dell'uscita dal territorio italiano;
- per il “**regime 45**”, ove la merce non sia presa in carico nella contabilità del deposito IVA.

ISTITUTI DEFLATTIVI

La definibilità delle sanzioni a seguito di provvedimento di autotutela parziale: novità D.Lgs. 81/2025

di Gianfranco Antico

Master di specializzazione

Istituti deflattivi, accertamento e contenzioso dopo la delega fiscale

Scopri di più

L'[art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997](#) – introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024 – ha **ripristinato**, a determinate condizioni, **la possibilità** per il contribuente – prima prevista dall'abrogato [art. 2-quater, comma 1-sexies, D.L. n. 564/1994](#), conv. con modif. in Legge n. 656/1994 – di **avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni** a seguito della notifica di un provvedimento di **autotutela parziale**, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purché **rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo**. In caso di rinuncia al ricorso le **spese del giudizio restano a carico delle parti** che le hanno sostenute.

In altri termini, il beneficio della definizione agevolata delle sanzioni può essere fruito solo in relazione a provvedimenti di **autotutela parziale che abbiano ad oggetto atti di imposizione, per i quali il contribuente abbia proposto ricorso o risulti ancora pendente il termine di impugnazione**. In quest'ultimo caso, la definizione agevolata delle sanzioni deve avvenire **entro il termine per la proposizione del ricorso**. Principi sostanzialmente confermati dall'Agenzia delle Entrate, nella [circolare n. 21/E/2024](#): **non è possibile accedere alla definizione agevolata delle sanzioni, nelle ipotesi in cui l'atto d'imposizione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del contribuente**

La stessa [circolare n. 21/E/2024](#) richiama i chiarimenti già forniti con la [circolare n. 12/E/2016](#), nella quale è stato evidenziato che **all'ipotesi di autotutela parziale** relativa a un atto impugnato «*vada assimilata quella dell'autotutela parziale intervenuta in assenza di impugnazione ma antecedentemente alla scadenza del termine di impugnazione*».

Come abbiamo visto, per poter beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni, l'[art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997](#), richiede che il contribuente **rinunci al ricorso**. A tali fini, assumono rilevanza **non solo la rinuncia espressa al ricorso, ma anche comportamenti concludenti**, quali l'omessa notifica del medesimo e la **mancata costituzione in giudizio**, sempre che, ai fini della definizione, sia intervenuto il **puntuale e tempestivo versamento degli importi** dovuti in unica soluzione o della prima rata, in caso di rateazione.

In questo contesto, si inserisce l'[art. 18, D.Lgs. n. 81/2025](#), che modifica l'[art. 5, D.Lgs. n.](#)

[87/2024](#), prevedendo che la decorrenza generale (**violazioni commesse dal 1° settembre 2024**) **non opera per l'art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997**, dando così continuità all'abrogato [art. 2-quater, comma 1-sexies, D.L. n. 564/1994](#), conv. con modif. in Legge n. 656/1994.

Peraltro, la stessa [circolare n. 21/E/2024](#), richiamando la **Relazione al citato D.Lgs. n. 87/2024** – dove era stato chiarito che, con tale disposizione, il Legislatore ha inteso «... *ripristinare il beneficio della riduzione delle sanzioni in sede di autotutela parziale tenendo conto delle nuove disposizioni in tema di autotutela e condizionando tale beneficio alla rinuncia al ricorso e agli atti non definitivi*» – coerentemente con la ricordata finalità di **ripristinare un beneficio già previsto**, a favore del contribuente, dall'abrogata disciplina in materia di autotutela, aveva già ritenuto **che la definizione agevolata delle sanzioni** disciplinata dall'[art. 17-bis](#) sia applicabile, alle condizioni ivi previste, **anche ai provvedimenti di autotutela parziale emessi** dopo l'abrogazione dell'[art. 2-quater, D.L. n. 564/1994](#), conv. con modif. in Legge n. 656/1994 (**18 gennaio 2024**).

Per quanto riguarda il versamento delle **sanzioni in misura agevolata** richiesto ai fini del perfezionamento della definizione, ai sensi del citato [art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997](#), conformemente a quanto già espresso nella [circolare n. 12/E/2016](#), il **pagamento delle somme richieste col provvedimento di autotutela parziale deve effettuarsi con le stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti dal legislatore al momento della notifica dell'atto oggetto di annullamento**, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di autotutela e, comunque, deve avvenire **non oltre il termine per impugnare il predetto provvedimento di autotutela**. Trascorsi ulteriori 30 giorni dal predetto termine per il pagamento, le **somme sono iscritte a ruolo**, ovvero affidate all'agente della riscossione da parte del **competente ufficio**.

Ricorrendone i presupposti, anche il provvedimento di autotutela parziale può essere oggetto di **sospensione amministrativa** della riscossione, ai sensi dell'[art. 39, D.P.R. n. 602/1973](#).

Inoltre, l'[art. 19, D.Lgs. n. 81/2025](#), ha aggiunto all'[art. 17-bis, D.Lgs. n. 472/1997](#), dopo il comma 1, **il comma 1-bis**, prevedendo che nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli **istituti di definizione agevolata solo quando l'istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso**. Così da evitare possibili contenziosi strumentali alla mera applicabilità delle sanzioni ridotte.



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata dell'8 luglio 2025

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Focus Accertamento 2025

16 luglio alle 11.00 - iscriviti subito >>



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una "prima" interpretazione delle "firme" di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una "bussola" fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico. Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.

Bandi Europei per le PMI: fondi e programmi di supporto internazionale

di **Orazio Stangherlin** - Arcadia Network



Le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano la spina dorsale dell'economia europea, contribuendo significativamente alla crescita economica, all'occupazione e all'innovazione. Per sostenere queste imprese, l'Unione Europea mette a disposizione una serie di fondi e programmi dedicati, volti a favorire l'espansione, l'innovazione e la competitività a livello internazionale. In questo articolo, esploreremo i principali bandi europei rivolti alle PMI, offrendo una guida su come accedere a queste opportunità e presentando alcuni esempi specifici di programmi di supporto internazionale.

Perché partecipare ai bandi europei?

I bandi europei offrono finanziamenti e supporto tecnico per una vasta gamma di progetti, dall'innovazione tecnologica alla sostenibilità ambientale, passando per

l'internazionalizzazione delle imprese. Partecipare a questi bandi permette alle PMI di ottenere:

- **fondi a fondo perduto:** Sostegno finanziario diretto per coprire parte dei costi di progetto;
- **accesso a reti internazionali:** Collaborazioni con partner di tutta Europa e possibilità di espandersi su nuovi mercati;
- **innovazione e competitività:** Finanziamenti per lo sviluppo di nuove tecnologie e processi innovativi.

I principali programmi europei per le PMI

1. Horizon Europe

Horizon Europe è il più grande programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione dell'Unione Europea, con un budget complessivo di 95,5 miliardi di euro. È rivolto a PMI innovative che sviluppano nuove tecnologie o servizi nei settori della scienza, della digitalizzazione e della sostenibilità.

- **A chi si rivolge:** PMI che lavorano su progetti di ricerca e innovazione in partnership con altre aziende o università europee.
- **Benefici:** finanziamenti a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili per progetti di ricerca e sviluppo.
- **Esempio:** una PMI del settore biotecnologico che sviluppa una nuova terapia innovativa può accedere ai fondi di Horizon Europe per finanziare la ricerca e i test clinici.

2. COSME (Competitiveness of Enterprises and SMEs)

COSME è il programma dell'UE dedicato al miglioramento della competitività delle PMI europee. Offre sostegno per l'accesso ai finanziamenti, la crescita sui mercati internazionali e la promozione dell'imprenditorialità.

- **A chi si rivolge:** PMI europee che desiderano espandersi a livello internazionale e migliorare la propria competitività.
- **Benefici:** accesso a finanziamenti garantiti, promozione dell'internazionalizzazione e supporto alla creazione di nuove imprese.
- **Esempio:** un'azienda di design italiana che intende aprire una filiale in Germania può

ottenere supporto da COSME per finanziamenti e consulenza sui mercati internazionali.

3. EIC Accelerator (European Innovation Council Accelerator)

L'**EIC Accelerator** è un programma specifico per le PMI innovative, con un focus su start-up e aziende che sviluppano soluzioni altamente tecnologiche o disruptive. Questo strumento fornisce sia contributi a fondo perduto che investimenti in equity per sostenere la crescita di imprese altamente innovative.

- **A chi si rivolge:** start-up e PMI innovative che lavorano su tecnologie rivoluzionarie in settori come l'intelligenza artificiale, la robotica e le energie rinnovabili.
- **Benefici:** fino a 2,5 milioni di euro in finanziamenti a fondo perduto e investimenti fino a 15 milioni di euro in equity.
- **Esempio:** una PMI che sviluppa una nuova piattaforma di intelligenza artificiale per la gestione automatizzata delle risorse energetiche può ottenere finanziamenti per la fase di sviluppo e lancio sul mercato.

4. LIFE Programme

Il **LIFE Programme** è dedicato ai progetti che promuovono l'ambiente e il clima. Le PMI che desiderano investire in soluzioni sostenibili, energie rinnovabili o progetti di economia circolare possono accedere a questi fondi per finanziare le proprie iniziative green.

- **A chi si rivolge:** PMI che operano in settori legati all'ambiente, alla biodiversità e alla lotta al cambiamento climatico.
- **Benefici:** finanziamenti a fondo perduto fino al 60% delle spese ammissibili per progetti di sostenibilità ambientale.
- **Esempio:** una PMI del settore agricolo che adotta tecniche di agricoltura sostenibile e sistemi di gestione delle risorse idriche può ottenere fondi dal Programma LIFE per migliorare la propria efficienza ambientale.

5. Digital Europe Programme

Il **Digital Europe Programme** è volto a promuovere l'adozione delle tecnologie digitali tra le imprese europee. Le PMI possono utilizzare questi fondi per sviluppare competenze digitali avanzate, adottare tecnologie come l'intelligenza artificiale e il cloud computing, o creare soluzioni innovative per la trasformazione digitale.

- **A chi si rivolge:** PMI che vogliono investire nella digitalizzazione dei propri processi aziendali.
- **Benefici:** Finanziamenti per la formazione digitale e l'adozione di tecnologie avanzate, come l'intelligenza artificiale e la cybersecurity.
- **Esempio:** Uno studio di ingegneria che implementa strumenti di modellazione digitale 3D per ottimizzare i processi di progettazione può ricevere supporto dal programma per coprire parte dei costi.

6. Eurostars

Eurostars è un programma di finanziamento rivolto a PMI impegnate in progetti di ricerca e sviluppo internazionale. Si tratta di un'iniziativa comune di 36 paesi europei che mira a sostenere le PMI innovative nella collaborazione con altri partner europei.

- **A chi si rivolge:** PMI innovative che partecipano a progetti di R&S con partner europei.
- **Benefici:** finanziamenti fino a 500.000 euro per progetti di collaborazione internazionale in ricerca e sviluppo.
- **Esempio:** un'azienda italiana che collabora con partner in Germania e Francia per sviluppare una nuova tecnologia di riciclo dei materiali può accedere a fondi Eurostars per coprire i costi di ricerca e sviluppo.

Come accedere ai bandi europei

Accedere ai finanziamenti europei richiede un'attenta pianificazione e una solida preparazione del progetto. Ecco i passaggi chiave per partecipare con successo a un bando europeo:

1. **identificare il programma adatto:** analizzare i diversi programmi disponibili e scegliere quello che meglio si adatta agli obiettivi dell'impresa.
2. **preparare un progetto solido:** redigere un progetto chiaro, dettagliato e in linea con gli obiettivi del programma scelto.
3. **trovare partner internazionali:** molti bandi richiedono la collaborazione con altre imprese o enti europei, per cui è importante costruire un network solido.
4. **presentare la domanda:** inviare la domanda tramite i portali ufficiali dell'UE rispettando le scadenze e i requisiti specifici di ogni bando.

Conclusioni: opportunità per la crescita internazionale

I bandi europei rappresentano un'opportunità unica per le PMI e gli studi professionali che

vogliono espandersi, innovare e migliorare la propria competitività. Accedere a questi fondi può essere un processo complesso, ma con la giusta preparazione e il supporto di partner internazionali, le PMI possono trarre enormi benefici in termini di crescita e sviluppo tecnologico. Essere parte di progetti europei non significa solo ottenere finanziamenti, ma anche far parte di una rete internazionale che promuove l'innovazione e la collaborazione.